

Settore 2- SERVIZI TRASVERSALI

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E DEI RESEDI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2026/2027/2028/2029.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. n. 36/2023 con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023

ID GARA: 028827/2026

CIG: BC6EC9D3A6

PREMESSE

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI - PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1) Piattaforma telematica di negoziazione

- A) Dotazioni tecniche
- B) Modalità di identificazione sul sistema telematica

ART. 2) Documentazione di gara , chiarimenti e comunicazioni

- A) Documenti di gara
- B) Chiarimenti, rettifiche ed integrazioni
- C) Comunicazioni

PARTE II: OGGETTO AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

ART. 3) Lavorazioni di cui si compone l'appalto e qualificazioni richieste

- A) Subappalto
- B) Ulteriori specifiche

PARTE III: REQUISITI GENERALI, REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE -DIVIETI E CAUSE DI ESCLUSIONE

ART. 4) Soggetti ammessi a partecipare

- A) In forma associata
- B) Concordato preventivo
- C) Cooptazione
- D) Avvalimento (richiamo)

ART. 5) Requisiti di partecipazione

- A) Requisiti di ordine generale
- B) Self cleaning
- C) Requisiti di idoneità professionale
- D) Requisiti di capacità economica e professionale
 - D.1) Attestazione SOA
- E) Avvalimento

PARTE IV: PROCEDURA DI GARA E DOCUMENTI

ART. 6) Svolgimento dell'appalto

ART. 7) Modalità di presentazione delle offerte e sottoscrizione dei documenti di gara

- A) Regole per la presentazione dell'offerta

ART. 8) Specifiche

- A) Soccorso istruttorio
- B) Protocollo della legalità
- C) Garanzia provvisoria
- D) Controlli FVOE

PARTE V: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE

ART. 9) Documentazione richiesta

A) Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta

- A1) **Domanda_dichiarazioni_partecipazione**
 - A1.2) Eventuale procura
- A2) **Dichiarazione_pagamento_bollo**
- A3) **Documento Unico di Gara Europeo**
- A4) **Modello_Ulteriori_dichiarazioni**
- A5) **Documento contributo Anac**
- A6) **Garanzia provvisoria**
- A7) **Modello_Impresa_Ausiliaria_ex art. 104**
- A8) **Modello_Impresa_consorziata_per_il_quale_il_consorzio_concorre**
- A9) **Modello_Dichiarazioni_Impresa_Cooptata**
- A10) **Concordato preventivo con continuità aziendale** ai sensi dell'art. 186 del R.D. 267/1942: documentazione con dichiarazione impresa ausiliaria
- A11) **Modello_Dichiarazioni_reti**
- A12) **Modulo ACCESSO**
- A13) **Tracciabilità_Flussi_Finanziari**
- A14) **Dichiarazione_II.12_art28_ExArt90**
- A15) **Comunicazione_titolare_effettivo**
- A16) **Adempimenti ulteriori per altri soggetti associati**
- A17) **DGUE EDITABILE** per imprese cooptate ed imprese consorziate esecutrici e non che prestano i requisiti
- A 18) **Impegno a conferire mandato per RTI costituendi**

B) Offerta tecnica

C) Offerta economica

C 1) Modello Dettaglio Economico

Note

- C1) Verifica dell'anomalia dell'offerta e verifica costo manodopera

PARTE VI: AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 10) Aggiudicazione e stipula del contratto

- A) Verifica del possesso dei requisiti
- B) Documenti per la stipula del contratto
- C) Stipula del contratto
- D) Garanzia definitiva
- E) Polizza assicurativa
- F) Eventuale consegna in via d'urgenza

Art. 11) Obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria

Art. 12) Codice di comportamento e obblighi in materia di anticorruzione

PARTE VII : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13) Accesso agli atti

Art. 14) Definizione delle controversie

Art. 15) Trattamento dei dati personali

Art. 16) Rinvio

Art. 17) Responsabile del procedimento e accesso agli atti

PREMESSE

Il Comune di Scandicci intende procedere, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, all'affidamento di un **MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E DEI RESEDI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2026/2027/2028/2029**, da espletarsi con le modalità e prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d'appalto, nella presente lettera d'invito e nella documentazione di gara pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di Scandicci (START), reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it>. L'appalto si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di Scandicci.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 (con inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023).

I criteri di valutazione ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, costituiti da elementi di natura qualitativa e quantitativa, sono i seguenti:

Offerta tecnica	max punti	70
Offerta economica	max punti	30
Totale punti	max punti	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

Per i criteri si rimanda al prosieguo del presente disciplinare di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Il presente appalto dovrà essere svolto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 05/08/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23/08/2024.

Il CPV relativo alle prestazioni oggetto dell'appalto in oggetto è individuato in 45233140-2- "Lavori stradali".

Consultato l'archivio dei contratti CNEL, selezionando i contratti collettivi applicabili stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mediante associazione del codice ATECO, è stato individuato il CCNL "imprese edili ed affini e cooperative", con codice CNEL F012.

STAZIONE APPALTANTE



Comune di Scandicci
Piazzale della Resistenza, 1 50018 Scandicci Firenze (Italy) C.F. 00975370487
PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it

Responsabile fase di affidamento: Ing. Paolo Calastrini – e mail: p.calastrini@comune.scandicci.fi.it
Responsabile unico del Progetto: Arch. Massimo Lastrucci - e mail: m.lastrucci@comune.scandicci.fi.it

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28/08/2026 ORE 09:00

Si ricorda che è prevista la procedura dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 che consente di procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, prima della verifica della documentazione amministrativa, procedendo al controllo dei requisiti solo per l'offerente che risulti primo in graduatoria.

PARTE I : DISPOSIZIONI GENERALI- PIATTAFORMA TELEMATICA

Art.1 - Piattaforma telematica

A) La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) aggiornato al D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento,

tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso nella rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

B) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

C) Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 081.0084010 o inviando un'email al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

Art.2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

A) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

A.a) Progetto Esecutivo, costituito dai seguenti elaborati:

- EGEE 01 ELENCO ELABORATI
- EGRT 02 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- EGCO 03 CAPITOLATO D'ONERI.
- EGEPI 04 ELENCO PREZZI AGGIUNTI
- EGPA 05 ELENCO PREZZI AGGIUNTI
- EGPI 06 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - ELENCO PREZZI
- EGQE 07 QUADRO ECONOMICO GENERALE
- EGAQ 08 SCHEMA CONTRATTO ACCORDO QUADRO
- EGCA 09 SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO
- 08_EGAQ Schema contratto AQ
- 09_EGCA Schema contratto Applicativo

A. b) disciplinare di gara e relativi allegati;

A. c) altri documenti – di cui alla parte V del presente disciplinare

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma <https://start.toscana.it/>.

B) Chiarimenti rettifiche e integrazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area dedicata ai chiarimenti della presente gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede ed assumeranno portata vincolante le rettifiche e /o integrazioni riportate nella piattaforma.

C) Comunicazioni

In conformità all'art. 29 del Codice, le comunicazioni tra Centrale di Committenza e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma START e per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma.

Eventuali comunicazioni della Centrale di Committenza di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati la Centrale di Committenza non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 90 ed art 101 del Codice via PEC. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Centrale di Committenza provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

PARTE II: OGGETTO AFFIDAMENTO PRESTAZIONI

ART. 3) Lavorazioni di cui si compone l'appalto e qualificazioni richieste

Il contratto è stipulato "a misura". L'importo del contratto è determinato in base al ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste presunto dell'accordo quadro da pagarsi a misura fino alla concorrenza dell'importo complessivo netto pari ad € 5.100.000,00 comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e con stima incidenza costo manodopera soggetta a ribasso salvo verifica di congruità applicazione dei contratti collettivi di riferimento

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO		ANNI 2026-2027-2028-2029
A	QUADRO ECONOMICO DI SPESA	€
A.1	IMPORTO LAVORI (soggetta a ribasso)	€ 4.845.000,00
A.2	COSTI SICUREZZA (non soggetta a ribasso)	€ 255.000,00
A.3	COSTO MANODOPERA (quota di A.1 soggetta a ribasso salvo verifica di congruità applicazione dei contratti collettivi di riferimento)	€ 825.000,00 (quota 16,176% di A.1)
TOTALE A BASE DI GARA (A1+A2)		€ 5.100.000,00

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo dei lavori (A.1) determinato al rigo n. 1 al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo dei Costi di sicurezza da PSC (A.2) determinato al rigo 2 della colonna «ANNI 2026-2027-2028-2029».

L'importo massimo di finanziamento presunto per il Comune di Scandicci ammonta a complessivi netti € 5.100.000,00 (euro cinquemilionicentomila/00) , di cui € 255.000,00 per costi della sicurezza (C.S.), oltre IVA. A seguire una ripartizione indicativa nei quattro anni, tale ripartizione non ha nessun valore vincolante per la Stazione Appaltante, in quanto l'importo affidato per ogni anno potrebbe essere sia superiore fino alla concorrenza massima dell'AQ, sia inferiore con nessun contratto applicativo affidato. Analogamente per la distinzione tra manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento, gli importi indicati sono puramente indicativi.

	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione - escluso IVA -	Lavori di manutenzione ordinaria - escluso IVA -	Servizio di pronto intervento (se offerto) - escluso IVA -
1° anno	€ 1.125.000,00 di cui € 56.250,00 per C.S. (non soggetto ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 15% € 168.750,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 110.000,00 di cui € 5.500,00 per C.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 27.500,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 40.000,00 di cui € 2.000,00 per C.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 10.000,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)

2° anno	€ 1.125.000,00 di cui € 56.250,00 per C.S. (non soggetto ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 15% € 168.750,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 110.000,00 di cui € 5.500,00 per C.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 27.500,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 40.000,00 di cui € 2.000,00 per C.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 10.000,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)
3° anno	€ 1.125.000,00 di cui € 56.250 per C.S. (non soggetto ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 15% € 168.750,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 110.000,00 di cui € 5.500,00 per C.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 27.500,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 40.000,00 di cui € 2.000,00 per O.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 10.000,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)
4° anno	€ 1.125.000,00 di cui € 56.250 per C.S. (non soggetto ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 15% € 168.750,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 110.000,00 di cui € 5.500,00 per C.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 27.500,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)	€ 40.000,00 di cui € 2.000,00 per O.S. (non soggetto a ribasso) incidenza manodopera stima parametrica 25% € 10.000,00 (soggetta a ribasso vincolato da verifica di congruità di rispetto contratti collettivi lavoro)
TOTALE	€ 4.500.000,00 di cui € 225.000,00 per C.S. Incid. Manodopera € 675.000,00	€ 440.000,00 di cui € 22.000,00 per C.S. Incid. Manodopera € 110.000,00	€ 160.000,00 di cui € 8.000,00 per C.S. Incid. Manodopera € 40.000
TOTALE COMPLESSIVO NETTO € 5.100.000,00 DI CUI € 255.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA – ESCLUSO IVA stima parametrica incidenza media costi manodopera 16,176 % = € 825.000,00			

Gli affidamenti relativi ai singoli contratti applicativi saranno perfezionati in corso d'anno sulla base di specifici progetti di fattibilità tecnico economica e/o esecutivi redatti dall'ufficio tecnico comunale, o da professionisti esterni appositamente incaricati e per ciascuno di questi l'importo di finanziamento sarà normalmente non inferiore a :

- € 80.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione
- € 20.000,00 per i lavori di manutenzione ordinaria
- € 10.000,00 per il servizio di pronto intervento - se offerto.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero né nell'importo, ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso dell'accordo quadro in base alle necessità contingenti e alle risorse finanziarie disponibili.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste presunto dell'accordo quadro da pagarsi a misura fino alla concorrenza dell'importo complessivo netto pari ad € 5.100.000,00 comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e con stima incidenza costo manodopera soggetta a ribasso salvo verifica di congruità applicazione dei contratti collettivi di riferimento.

Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli affidamenti formali legati a tale valore. L'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del Codice costituisce, infatti, uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi" non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che verranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione. La stipula dell'Accordo Quadro, quindi, non è fonte immediata di obbligazione tra il Comune di Scandicci e l'Impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima di "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito. Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici "contratti attuativi" il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Ai sensi dell' Allegato II.12 del Codice per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

n.	Categoria	Descrizione della categoria di lavorazioni omogenee		
			Classifica	NOTE
1	OG3	Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti..	V	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria

La categoria di cui sopra sono subappaltabili alle condizioni di legge e del Capitolato speciale.

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere ai sensi del D.Lgs 36/2023:

- Attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.Lgs.36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti/ino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- Certificazione di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

A) Subappalto Per il presente appalto è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice. Si richiama inoltre il contenuto dell' art. 24 del Capitolato speciale di appalto parte normativa.

Per il presente appalto il subappalto è consentito per la categoria OG 3 nella misura massima del 50% dell'importo della categoria stessa ad impresa qualificata nella stessa categoria lavori per l'importo che si intende affidare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ove risulti, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l'operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all'approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico.

B) Ulteriori specifiche

Corrispettivo : Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: **a misura**.

Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Revisione Prezzi: si rimanda all'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto.

Luogo di esecuzione del contratto e dell'appalto: Scandicci

Tracciabilità Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

PARTE III: REQUISITI GENERALI, REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – DIVIETI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

A) Soggetti in forma Associata, Raggruppamento, Consorzio

Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti art. 65, comma 2, lettera e) o Consorzi ordinari di concorrenti art. 65 comma 2, lettera f) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione in forma di imprese con contratto di rete art. 65 comma 2, lettera g), o in forma di GEIE art.65 comma 2, lettera h), in tali casi si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti in quanto compatibile.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) c) d), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.

I raggruppamenti temporanei e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. a), b) c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e risultare da **scrittura privata autenticata da notaio**.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo quanto già descritto, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

In caso di raggruppamento e/o consorzio l'offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14, del Codice **è fatto divieto**:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
- ai concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata
- alle consorziate per le quali i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) c) d) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata;
- ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) c) d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Qualora i consorzi stabili intendano eseguire il contratto con la propria struttura di impresa non sono tenuti ad indicare in sede di gara alcuna impresa consorziata esecutrice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai

retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

B) Soggetti in concordato preventivo con continuità

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. *Si intende richiamata la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010, per la partecipazione di soggetti pubblici o organismi pubblici (ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248).*

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) d) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 124 del Codice dei contratti, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019.

C) Cooptazione

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello ulteriori dichiarazioni integrativo al DGUE e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) d) del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione (che potrà essere presentata tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

D) AVVALIMENTO – vedi art. 5 punto E) del disciplinare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Art.5 - Requisiti di partecipazione

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 70 comma 4, lettera e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

A) Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, se alla data di pubblicazione della presente procedura sono in possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 e assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs 36/2023, così come meglio dettagliato nei successivi artt. 96-97-98.

Sono esclusi gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- intercorrono nelle cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;
- non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto;
- non rispettano le altre cause di esclusione di cui al paragrafo al presente e precedente " soggetti ammessi a partecipare ".

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

B) SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel D.G.U.E. la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti seguenti.

C) Requisiti di idoneità professionale

1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

D) Requisiti di capacità economica e professionale

D.1) Attestazione SOA

Il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA di cui all'art. 100, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 regolarmente autorizzata in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria ed all'importo dei lavori da eseguire, come sopra riportati, nonché di certificazione di qualità ISO 9001.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'All. II.12 del Codice

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara i concorrenti singoli e associati dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria prevalente (art. 2 dell'All. II.12 parte I). Il possesso di tali attestazioni dovrà essere dichiarato nel DGUE.

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), al fine della valutazione del possesso dei requisiti si farà riferimento all'art. 3 dell'All. II.12.

La comprova del requisito è fornita, attraverso il FVOE, dall'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

Ai sensi dell'art.3) del Dm 248 del 10/11/2016, i lavori sono classificati come indicato nell'art. 3) parte II del presente disciplinare – a cui si rimanda -nella parte relativa alle lavorazioni di cui si compone l'intervento e per i requisiti di qualificazione richiesti.

Il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del DPR 445/2000, mediante compilazione della istanza di partecipazione prodotta dal sistema e compilazione del DGUE per le parti richieste.

Per i raggruppamenti di imprese RTI/consorzi /Geie anche da costituire valgono le disposizioni normative in materia.

E) AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Se il concorrente si avvale dei requisiti di altro soggetto ausiliario qualificato, l'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti di ordine generale, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti e un modello ulteriori dichiarazioni integrativo del DGUE;
- b) presentare la restante documentazione prevista all'art. 104 del Codice

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (*utilizzando il modello messo a disposizione da questa S.A.*).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

PARTE IV: PROCEDURA DI GARA E DOCUMENTI

ART. 6 SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è svolto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 del Codice con previsione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Lo svolgimento della gara è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Sito e Riferimenti - Progetto.

L'appalto si svolge interamente in modalità telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 – 25 e 26 del D. Lgs. n. 36/2023: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

Art.7 - Modalità di presentazione offerta e sottoscrizione documenti di gara

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 28/08/2026 indicati sulla piattaforma START nello spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali

attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 150 MB per singolo file**.

A) Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche" pubblicato sulla Piattaforma Start, di seguito sono elencate le modalità di il caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'operatore economico potrà presentare una sola offerta. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. E' tuttavia possibile, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente disciplinare, presentarne una nuova. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 8 SPECIFICHE

A) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine previsto. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

B) PROTOCOLLO DELLA LEGALITA'

Si dà atto che in data 10/10/2019 è stato sottoscritto il **"Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"** tra Prefetto di Firenze e i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, allegato agli atti di gara.

In sede di gara le imprese partecipanti dovranno rilasciare le specifiche dichiarazioni previste dal predetto Protocollo, che costituisce parte della documentazione di gara inserita su START, come da modello appositamente predisposto, **modello n. 3) "Ulteriori Dichiarazioni"** e come successivamente indicato al punto "Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta".

In caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte da parte del privato contraente le clausole così come riportato nel sopra citato Protocollo della legalità.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83bis del D.Lgs. 159/2011.

C) GARANZIA PROVVISORIA

Tenuto conto della tipologia dell'opera e dell'importanza che essa riveste, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria di **€ 51.000,00** (cinquantunomila/00) pari al 1% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 e sotto forma di cauzione o di fidejussione. Nel caso di partecipazione alla gara di un R.T.I. la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.

Sono da indicare sia la denominazione dell'appalto **"ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E DEI RESEDI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2026/2027/2028/2029"** che il codice CIG BC6EC9D3A6

La garanzia deve avere efficacia dalla data di presentazione dell'offerta per almeno 180 giorni.

Valgono le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice e richiamate nell'art. 22 del Capitolato d'onori. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 106: in tale caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di raggruppamento temporaneo potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 117 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

D) CONTROLLI – FVOE 2.0

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: F.V.O.E. 2.0.) Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la prova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il 7 febbraio 2024 l'ANAC ha pubblicato 2 guide (una destinata alle imprese e una alle stazioni appaltanti) in cui illustra il funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

PARTE V: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB .
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti.

ART. 9) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti;

B) OFFERTA ECONOMICA

C) OFFERTA TECNICA

L'operatore economico carica sulla Piattaforma la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

La documentazione di gara richiesta, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda di partecipazione è redatta compilando il form online disponibile sulla piattaforma e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato a sistema nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

E', inoltre, prevista la compilazione del Modello "Domanda dichiarazioni partecipazione", fornito dalla Stazione Appaltante.

ATTENZIONE

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, **deve porre attenzione alla compilazione della domanda di partecipazione predisposta dalla piattaforma operativa certificata START poiché la corretta selezione in questa fase della modalità di partecipazione (operatore singolo, in raggruppamento o Consorzio) determina la successiva generazione o meno dei DGUE elettronici delle eventuali mandanti/consorziate esecutrici e il conseguente inserimento dei soggetti raggruppati/consorziati nel fascicolo elettronico**. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: un consorzio che partecipa in proprio alla procedura, deve selezionare Impresa Singola, il consorzio che partecipa per le proprie consorziate esecutrici deve selezionare Consorzio. Si rimanda alle istruzioni del "Manuale d'uso" della PAD.

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**.-

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice:

- la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio, solo se si tratta di consorzio stabile (art.65 c.2 lett d).

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

In caso di operatori riuniti (raggruppamento temporaneo di imprese) il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono esser caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria, in tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui al Titolo IV Capo II del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito.

A1.2) Eventuale procura

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura, o la dichiarazione sostitutiva, è documento obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

A2) Comprova imposta di bollo (Modello Dichiarazione pagamento bollo)

La Domanda di partecipazione, avendo natura di istanza telematica diretta all'ottenimento di un provvedimento amministrativo (di ammissione alla procedura) è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00, apporla sulla dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, annullarla con un timbro o con un frego. La dichiarazione deve essere completa del numero seriale del contrassegno e del CIG della gara (BC6EC9D3A6), deve essere trasformata in pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, infine deve essere caricata sul portale START, nella sezione Requisiti di partecipazione nell'apposito spazio "Comprova assolvimento imposta di bollo". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A3) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Tale documento deve essere redatto, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, infine inserito nell'apposito spazio secondo le modalità indicate nel "Manuale d'uso" di START dai seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'ausiliata e dalle imprese ausiliarie.

Poiché nell'attuale versione della piattaforma START non è prevista la compilazione del questionario on line per le imprese cooptate, il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio creato dalla Stazione Appaltante il DGUE compilato e firmato, utilizzando il modello editabile reso disponibile nella documentazione allegata alla procedura.

Inoltre, nel caso di partecipazione in forma di RTI nel quale uno dei membri sia un consorzio stabile / consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra imprese artigiane, l'attuale versione della piattaforma START non consente la compilazione on line del questionario per le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti: in questo caso la mandataria del RTI deve inserire nell'apposito spazio creato dalla Stazione Appaltante il DGUE compilato e firmato, utilizzando il modello editabile reso disponibile nella documentazione allegata alla procedura.

A4) Modello Ulteriori Dichiarazioni

comprensivo di dichiarazione Titolare effettivo richiesto ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 e delle dichiarazioni in merito al Protocollo della legalità
Nel caso di iscrizione alle white list in corso si prega di allegare anche la domanda effettuata alla Prefettura

Il modello deve essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante con firma digitale, deve essere inserito nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara.

Nel caso :

- di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello ulteriori dichiarazioni e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria;
- di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello ulteriori dichiarazioni e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria;
- di **cooptazione** anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello ulteriori dichiarazioni e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria;
- di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 104 del Codice o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello ulteriori dichiarazioni e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

A5) DOCUMENTO CONTRIBUTO ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 16 maggio 2026 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

il versamento contributivo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alla procedura, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento PagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC. I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il Documento è SEMPRE OBBLIGATORIO e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). In caso di difficoltà si contatti il numero dell'ANAC +39/0662289571.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento verrà verificato insieme alla documentazione amministrativa (in deroga al Bando tipo 1/2023 in quanto non è possibile effettuare detto controllo in questa fase). Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile (Consiglio di stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198).

A6) GARANZIA PROVVISORIA secondo quanto stabilito all'art. 8) punto c) del presente disciplinare di gara e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 a favore del Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza n. 1 - 50018 Scandicci.

La quietanza della garanzia provvisoria deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti abilitati all'emissione delle fideiussioni, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui sopra (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto precedente (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia indicato sopra può essere ridotto del 30% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Saranno altresì tenute in considerazione le eventuali altre riduzioni considerate dallo stesso art. 106 c. 8 D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., nella quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria, inoltre la dichiarazione di essere in possesso di certificazione/i del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), l'inserimento di tale certificazione e inserirla/e nello spazio previsto per la garanzia provvisoria".

A7) Avalimento: documentazione con modello di dichiarazione impresa ausiliaria

In caso di avalimento, il concorrente inserisce la documentazione prevista all'art. 104 del Codice, da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

Dovranno essere inseriti negli appositi spazi della piattaforma digitale, oltre alla domanda di partecipazione e il DGUE (in particolare la parte II sez. C) da parte dell'ausiliata, i seguenti documenti:

- DGUE dell'impresa ausiliaria;
- Modello ulteriori dichiarazioni da parte di tutte le ditte;

- Contratto di avvalimento di cui all'art. 104 comma 1 del Codice;
- modello “**Modello Impresa ausiliaria**”, reperibile sulla piattaforma nella documentazione amministrativa di gara, da scaricare, compilare, firmare digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore e caricare sul sistema.

A8) Imprese consorziate: documentazione con modello dichiarazione imprese consorziate

Nel caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del consorzio, oltre alla domanda di partecipazione e il DGUE da parte del consorzio, i seguenti documenti :

- DGUE delle imprese consorziate;
- Modello ulteriori dichiarazioni del consorzio e delle imprese consorziate;
- modello di “**Dichiarazione impresa consorziata per la quale il consorzio concorre**”, reperibile sulla piattaforma nella documentazione amministrativa di gara, da scaricare, compilare, firmare digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore e caricare sul sistema.

A9) Impresa cooptata: documentazione con modello dichiarazione impresa cooptata

il concorrente inserisce la documentazione prevista dal Codice, da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Dovranno essere inseriti negli appositi spazi della piattaforma digitale, oltre alla domanda di partecipazione e il DGUE dell'impresa principale, i seguenti documenti:

- DGUE dell'impresa cooptata;
- Modello ulteriori dichiarazioni da parte di tutte le ditte;
- Modello di “Dichiarazioni impresa coopata”, reperibile sulla piattaforma nella documentazione amministrativa di gara, da scaricare, compilare, firmare digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore e caricare sul sistema.

A10) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 186 BIS R.D. 267/1942 S.M.I.

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art. 161 e dell'art. 186-bis del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale , dovranno essere inseriti negli appositi spazi della piattaforma digitale, oltre alla domanda di partecipazione e il DGUE dell'impresa principale, i seguenti documenti:

- DGUE dell'impresa ausiliaria dove devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici;
- Modello ulteriori dichiarazioni da parte di tutte le ditte;
- Modello di “**Dichiarazioni impresa ausiliaria**”, reperibile sulla piattaforma nella documentazione amministrativa di gara, da scaricare, compilare, firmare digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore e carica, in quanto è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di altro operatore;
- **contratto di avvalimento** nello spazio apposito.

Per le imprese ammesse a concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. In questo caso l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Queste imprese devono dichiarare:

- devono dichiarare nell'apposito spazio del **DGUE**, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.

- devono indicare nel **DGUE** gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla Piattaforma START.

Il concorrente presenta inoltre una **relazione di un professionista**, ai sensi del comma 5 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942 che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché corredata dal documento di identità del firmatario – **Obbligatoria soltanto** in caso di concordato preventivo (art. 186 bis R.D. 267/1942); dovrà essere caricata sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

A11) Modulo Tracciabilità flussi finanziari

A12) Modulo Dichiarazione_II.12_art28_ExArt90

A13) Modello_Dichiarazioni_reti

A14) ADEMPIMENTI ULTERIORI PER SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- nella domanda di partecipazione compilare la dichiarazione delle parti del lavoro e percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTC /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui alla normativa vigente, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del Codice, è caricato sulla piattaforma in formato elettronico;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

1. nella domanda di partecipazione indicare a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro e le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
3. Impegno a costituire RTI con impegno a dare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del Codice, da caricare sulla piattaforma in formato elettronico, che sarà formalizzato successivamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
4. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza

all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di retisti:

In caso di aggregazione di retisti, il concorrente inserisce la documentazione prevista dal Codice, da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

Nella domanda di partecipazione compilare:

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
- dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Dovranno essere inseriti negli appositi spazi della piattaforma digitale, oltre alla domanda di partecipazione e il DGUE da parte della rete, i seguenti documenti:

- DGUE della rete e delle imprese concorrenti;
- Modello ulteriori dichiarazioni della rete e delle imprese concorrenti;
- Modello **“Dichiarazione delle imprese componenti la rete”**, reperibile sulla piattaforma nella documentazione amministrativa di gara, da scaricare, compilare, firmare digitalmente da parte di ogni impresa facente parte della rete; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- **copia del contratto di rete**, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,

Nella domanda di partecipazione compilare:

dichiarazione delle parti del lavoro e percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

oltre a quanto sopra riportato vanno aggiunti di seguenti documenti :

- **copia del contratto di rete;**
- **copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;**

B) OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma secondo le indicazioni specificate nel “Manuale d'uso” l'Offerta economica (generata in automatico dalla PAD).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**; deve indicare:

a) ribasso percentuale unico espresso sulla base d'asta di € 5.100.000,00 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Trattandosi di appalto a misura, tale ribasso unico percentuale si applicherà alle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del Dlgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi

relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) i costi della manodopera, ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Con riferimento alla spesa per la manodopera, l'Autorità di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al Responsabile Unico di Progetto del Comune convenzionato per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. Ricevuta comunicazione dell'esito positivo di tale verifica, l'Autorità di gara procede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera svolta dal RUP, l'Autorità di Gara con la proposta di aggiudicazione propone l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che nell'offerta economica l'importo dei costi della manodopera, essendo il presente un Accordo Quadro, è da considerarsi presunto, in ragione della peculiare configurazione dell'istituto dell'Accordo Quadro stesso, il quale, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi non consente la specifica indicazione di tali costi, non

essendo nota l'esatta natura e entità dei lavori che dovranno essere eseguiti. L'importo esatto della manodopera verrà in seguito specificato nei contratti applicativi.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, **con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

L'indicazione degli **oneri aziendali relativi alla salute** ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei **costi della manodopera**, ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice deve essere resa mediante il modello **"Dettaglio Economico"** messo a disposizione sulla piattaforma dalla Stazione appaltante.

Dichiarazione contratto applicato e eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele Contratti Accordo quadro DOCUMENTO OBBLIGATORIO da compilare da parte di ciascun operatore.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda applicare un **CCNL per la categoria principale Lavori** diverso da quello indicato dalla stazione appaltante deve dichiarare l'equivalenza delle tutele riempiendo le tabelle proposte nel modello C.2 contenente le dichiarazioni previste dall'art. 11 comma 4 del Codice e dell'allegato I.01.

(Si precisa che, in base alla disciplina contenuta nell'allegato I.01, si considerano comunque equivalenti le tutele dei CCNL nazionali e territoriali, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, con organizzazioni datoriali anche diverse da quelle che hanno sottoscritto il CCNL indicato dalla stazione appaltante, purché attinenti al medesimo sotto settore ed a condizione che ai lavoratori sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione e natura giuridica dell'impresa. In tal caso, essendo in presenza di una presunzione legale di equivalenza, non occorre che

l'operatore economico riempia le tabelle inerenti l'equivalenza delle tutele ma solo indichi il contratto applicato.

La verifica delle c.d. tutele equivalenti viene eseguita dal RUP prima dell'aggiudicazione efficace in quanto si tratta di un adempimento che si colloca nella subfase della verifica dell'anomalia dell'offerta e viene svolto con le regole dell'art.110 del D.Lgs.n.36/2023 *richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni*

Il modello C.2, debitamente compilato e firmato digitalmente, deve essere inserito nell'apposito spazio previsto nella piattaforma per la procedura di cui trattasi da ciascun soggetto tenuto alla presentazione della domanda di partecipazione congiuntamente

NOTE

L'Amministrazione aggiudicatrice, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze;

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata;
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera di invito, presentare una nuova offerta;
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato nella lettera di invito;
 - La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera di invito e nel presente disciplinare di gara con rinuncia a ogni eccezione.

B1) - Verifica dell'anomalia dell'offerta e verifica costo della manodopera

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La stazione appaltante richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

C) OFFERTA TECNICA

I criteri relativi all'offerta tecnica sono costituiti dai seguenti elementi di natura qualitativa e quantitativa:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella con la relativa ripartizione dei punteggi riportati nel paragrafo a seguire denominato *"Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"*.

Nella descrizione dei subcriteri dove viene *inserito* il codice (T) al termine della descrizione vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella descrizione dei subcriteri, dove viene inserito il codice (D) al termine della descrizione, vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La **comparazione tra le varie offerte avverrà con il metodo del “confronto a coppie”** per cui il confronto di ciascun criterio di tipo discrezionale (e sub-criterio), avviene sulla base delle preferenze accordate dal singolo commissario in confronto con tutti gli altri. Ciascun commissario confronta dunque l'offerta di ciascun concorrente con ognuna delle altre indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza.

Il metodo di calcolo proposto per la determinazione del punteggio finale **è l'aggregativo- compensatore** con riferimento alla vigente normativa.

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot V_{ai}]$$

dove:

P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);

$\sum_n$ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Il risultato del prodotto [$W_i \cdot V_{ai}$] viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale. La determinazione dei coefficienti V_{ai} per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura Discrezionale (D) è effettuato tramite il metodo del confronto a coppie.

I coefficienti V_{ai} sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

preferenza massima: 6 punti

preferenza grande: 5 punti

preferenza media: 4 punti

preferenza piccola: 3 punti

preferenza minima: 2 punti

parità: 1 punto

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.

Tutto quanto proposto dalla ditta nell'offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I criteri relativi all'offerta tecnica sono costituiti dai seguenti elementi di natura qualitativa e quantitativa:

OFFERTA TECNICA		
Criterio	Metodo di valutazione	Punteggio
CRITERIO A: STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse umane e strumentali	La commissione valuterà positivamente le imprese che hanno personale con alta qualifica stabilmente impiegato e che saranno utilizzate per l'esecuzione del presente appalto e beni strumentali in proprietà o in disponibilità per l'esecuzione delle opere per tutto il periodo dell'accordo quadro.	
Subcriterio A1: Inquadramento del personale operaio stabilmente impiegato (tempo indeterminato) che l'impresa intende impiegare per l'esecuzione dell'appalto anche contemporaneamente su più cantieri. Dichiarazione di impegno all'utilizzo della manodopera dichiarata per l'appalto in oggetto: max 1 facciata formato A4 carattere Arial 10.	Criterio quantitativo. - Operaio IV livello: 1 punto per ognuno; - Operaio III livello: 0,5 punti per ognuno; - Operaio II livello: 0,25 punti per ognuno; Non saranno valutabili impegni all'assunzione futura di personale operaio. L'operatore economico dovrà indicare nome, cognome, qualifica, CCNL applicato, data di assunzione, se full time o part time.	Max 5 punti
Subcriterio A2: Esperienza pregressa e formazione del Direttore tecnico di cantiere e dell'assistente di cantiere che si dovrà interfacciare con la direzione dei lavori L'operatore economico potrà illustrare le esperienze pregresse del Direttore tecnico di cantiere e dell'assistente di cantiere che intende utilizzare per l'appalto in una relazione sintetica: max 2 facciate formato A4 carattere Arial 10.	Criterio qualitativo. Valutazione esperienza pregressa e curriculum: - Direttore tecnico di cantiere: max 3 punti; - Assistente di cantiere: max 2 punti; La Commissione valuterà positivamente l'esperienza maturata in accordo quadro o global service o manutenzione continuativa di lavori stradali .	Max 5 punti
Subcriterio A3: Dotazione di mezzi specifici per l'esecuzione dell'appalto a supporto delle squadre per una migliore esecuzione dei lavori. Dichiarazione	Criterio quantitativo. Proprietà o disponibilità documentata di: - n. 1 scarificatrice o minipala attrezzata, avente larghezza non superiore a m 1 per utilizzo su	Max 25 punti

sui mezzi in proprietà o disponibilità documentata: max 1 facciata formato A4 carattere Arial 10.	marciapiedi: 2 punti; - n. 1 scarificatrice stradale completa di apparecchiatura a nastri di carico, avente larghezza non inferiore a m 1,50 per utilizzo su strada: 5 punti; - n. 1 vibrofinitrice di grande dimensioni, con larghezza di stesa da m 2,50 a m 4,75: 5 punti; - n. 1 vibrofinitrice da utilizzare per le piste ciclabili, con larghezza di stesa da m 1,70 a m 3,20: 5 punti; - n. 1 minipala gommata o a cingoli con peso operativo non superiore a t 5: 1 punti; - n. 1 miniescavatore con peso operativo non superiore a t 5: 1 punti; - n. 1 rullo compressore ferro/ferro con larghezza non superiore a m 1 per marciapiedi e piste ciclabili: 2 punti; - n. 1 rullo compressore ferro/ferro con larghezza superiore a m 1: 2 punti; - n. 1 autocarro 4 assi ribaltabile per trasporto terre e macerie: 2 punti; Viene valutato solo un mezzo per tipologia. L'operatore economico dovrà indicare per ogni mezzo se di proprietà o possesso attuale o in disponibilità futura . Nel caso di disponibilità futura produrre idonea documentazione sottoscritta dal fornitore – a pena di non valutazione – che ne attesti la disponibilità per tutta la durata del contratto in caso di aggiudicazione .	
Subcriterio A4: Dotazione mezzi a basso impatto ambientale (Euro 6 o superiore, oppure alimentato a Metano, GPL o Elettrico) che saranno impiegati nei cantieri per l'esecuzione dell'appalto. Dichiarazione sui mezzi in proprietà o disponibilità documentata: max 1 facciata formato A4 carattere Arial 10.	Criterio quantitativo. Per ogni mezzo che si intende utilizzare per l'appalto con le caratteristiche richieste: 1 punto. L'operatore economico dovrà indicare per ogni mezzo se di proprietà o possesso attuale o in disponibilità futura . Nel caso di disponibilità futura produrre idonea documentazione sottoscritta dal fornitore – a pena di non valutazione – che ne attesti la disponibilità per tutta la durata del contratto in caso di aggiudicazione.	Max 5 punti

CRITERIO B: Modalità di gestione del servizio logistica: disponibilità documentata di sede operativa idonea per destinazione a uffici, stoccaggio materiali, mezzi, attrezzature e magazzino. Dichiarazione della sede operativa e calcolo del tracciato: max 1 facciata formato A4 carattere Arial 10.	Criterio quantitativo. Valutazione in base alla distanza della sede operativa con la sede principale del Comune calcolata con l'applicazione google maps tracciato stradale: > 100 km : 0 punti 61 ÷ 100 km : 5 punti 31 ÷ 60 km : 8 punti fino a 30 km : 10 punti In caso la disponibilità non sia attuale ma subordinata all'aggiudicazione, il concorrente produrrà documentazione idonea a documentare la disponibilità della sede contenente tutti gli elementi necessari a verificarne la veridicità, quale impegno sottoscritto da parte del terzo locatore o contratto o accordo preliminare con impegno a mettere a disposizione la sede entro la stipula del contratto e per tutta la sua durata. La dichiarazione unilaterale del solo concorrente non attribuisce punteggio	Max 10 punti
CRITERIO C: Servizio di pronto intervento stradale H24 sette giorni su sette per messa in sicurezza stradale, copertura buche, installazione di segnaletica temporanea, transennature di pericoli su strade o prospicienti strade e spazi pubblici, interventi di somma urgenza. Relazione sull'organizzazione del servizio: max 2 facciate formato A4 carattere Arial 10. Artt. 4bis, 28 e 30 del Capitolato d'Oneri	Criterio quantitativo on/off L'operatore economico deve garantire un servizio di reperibilità con call center dedicato attivabile dall'ufficio tecnico, dalla Polizia Municipale o da altri organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Provinciale, ecc.), tempo di intervento sul territorio non superiore a 60 minuti.	SI: 15 punti NO: 0 punti

CRITERIO D: Criteri premianti legati al superamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disciplinati dal D.M. 5 agosto 2024 (cosiddetto "CAM Strade") e aggiornato dal successivo D.M. 11 settembre 2025. I punti premiali possono essere assegnati solo se l'offerta rispetta preventivamente tutte le specifiche tecniche obbligatorie previste dai CAM.	La Commissione valuterà positivamente l'incremento del rapporto qualità-prezzo sotto il profilo della sostenibilità ambientale delle proposte migliorative che, oltre le specifiche tecniche di base, permettono prestazioni ambientali superiori a quelle minime richieste sia per l'utilizzo di tecniche e/o materiali, ciclo di gestione del cantiere, competenze tecniche specifiche e/o certificazioni dimostrabili Se i criteri premiali non vengono verificati o rispettati in cantiere, si configura un inadempimento contrattuale grave, poiché l'impresa ha ottenuto l'aggiudicazione anche grazie a quelle promesse tecniche. In tal caso sarà discrezione di D.L. e RUP di applicare le penali giornaliere calcolate sull'importo contrattuale finché l'impresa non ripristina la conformità.	
Subcriterio D1: Competenze	Criterio on/off Saranno attribuiti punti premiali per l'impegno complessivo dell'azienda verso una gestione sostenibile da punto di vista ambientale Esperienze pregresse per aver gestito cantieri stradali negli ultimi 5 anni che abbiano adottato criteri di sostenibilità ambientale analoghi a quelli previsti dai CAM Strade (DM 23/06/2022). Sarà attribuito 1 punto extra per almeno 2 interventi Saranno attribuiti 2 punti extra per almeno 5 interventi La dichiarazione dovrà essere sostenuta da Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) emessi dalle stazioni appaltanti, che devono riportare specifiche diciture sulle lavorazioni oggetto di CAM Rating Aziendale per valutare la capacità organizzativa dell'azienda nella gestione degli aspetti	Max 5 punti

	ambientali Saranno attribuiti 2 punti extra per il Possesso registrazione EMAS Sarà attribuito 1 punto extra per il possesso di Certificazione ISO 14001 I punteggi per EMAS e ISO 14001 non sono cumulabili. L'EMAS, essendo più restrittiva e includendo i requisiti della ISO 14001, assorbe il punteggio di quest'ultima. Il requisito sarà verificato da Certificato in corso di validità rilasciato da ente accreditato o registrazione ISPRA/Comitato EMAS in opera l'impresa deve consegnare al Direttore Lavori il piano di gestione specifico per il cantiere, derivante dal proprio protocollo ISO/EMAS. Il D.L. ha facoltà di verificare la validità degli accreditamenti sui portali ufficiali come il Registro EMAS ISPRA o il database Accredia per la ISO 14001.	
--	--	--

Insieme alla documentazione relativa all'offerta tecnica, l'operatore deve presentare il "MODULO ACCESSO - DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI".

C 1) Modulo ACCESSO

Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di accesso agli atti e quindi alla pubblicazione della documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del Codice, i concorrenti devono compilare il modello predisposto dalla Centrale di Committenza "Modulo ACCESSO". Nel caso in cui un operatore intenda oscurare determinate parti della propria documentazione amministrativa, è tenuto altresì, ad allegare, unitamente al modello, anche i documenti interessati nella versione con le parti oscurate. Per documentazione amministrativa si intende anche la documentazione integrativa eventualmente richiesta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio. L'offerta economica di START sarà pubblicata come da rispetto della normativa vigente.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, Coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.**

PARTE VI: AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 10) AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

Il RUP o il Responsabile del procedimento della fase di gara, se diverso, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'offerta avrà validità di **180 giorni** naturali e consecutivi dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia provvisoria nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa, mentre lo diverrà per la Stazione Appaltante solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione della gara.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante, inoltre :

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;
- nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico;
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione del dirigente competente per materia.

A) Verifica possesso requisiti

Dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di capacità tecnica economica organizzativa di cui all'art. 100 del Codice richiesti **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (assenza motivi di esclusione ai sensi Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e ai sensi di altra normativa in materia).

Trattandosi di procedura interamente telematica la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, la stazione appaltante procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario, l'aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- all'escussione della garanzia provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 106 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ed eventualmente all'Autorità giudiziaria, per le verifiche di rispettiva competenza.

La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

In caso di esito negativo delle verifiche sul primo classificato, la stazione appaltante aggiudica al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

B) Documentazione per la stipula del contratto

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 comma 2) del D.Lgs. 36/2023

Non si applica al presente contratto il termine dilatorio di 35 giorni in quanto rientra nei casi esclusi di cui all'art 18 comma 3 lettera d) del Codice, in quanto appalto inferiore alla soglie europee.

Dopo l'aggiudicazione la stazione appaltante invita l'aggiudicatario a stipulare il contratto e a presentare:

- attestazione del versamento delle spese contrattuali;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura vigente alla data di presentazione dell'offerta, secondo quanto indicato nella risoluzione 96/E dell'Agenzia delle Entrate,;
- documento di costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 Codice;
- documenti di costituzione della polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, Codice;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a tutti gli adempimenti previsti al presente paragrafo, anche non obbligatori per legge, nel termine che sarà indicato nella lettera di richiesta, o non si presenti per la firma del contratto nella data che sarà comunicata, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria, aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ed esperire l'azione di rimborso spese e risarcimento danni.

C) Stipula del contratto Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa. Le spese contrattuali sono sempre a carico dell'aggiudicatario.

D) Garanzia definitiva (art. 117 Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire - al momento della stipula del contratto - una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) secondo le modalità nella misura prevista dallo stesso art. 117 del Codice.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117, del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, Codice.

E) Polizza assicurativa (art. 117, comma 10, Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato, al momento della stipula del contratto, a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice per un massimale pari a:

- Partita 1: opere. L'importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto.
- Partita 2: opere preesistenti è pari all'importo del contratto.
- Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

C) Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla stazione appaltante sia relativamente alle partite 1 e 2, sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

F) Eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza

Dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, e nelle more della verifica dei requisiti di cui al Titolo IV Capo II del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, considerata la tempistica prevista per la stipula del contratto nel caso sia prevista la consegna in via d'urgenza dei lavori è facoltà del RUP disporre la consegna dei lavori in via di urgenza secondo la normativa vigente.

Ove si faccia ricorso alla consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esito dei controlli sia positivo, l'aggiudicatario, deve obbligatoriamente stipulare il contratto entro 60 giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione.

Ove non si pervenga alla stipula entro tale termine per esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, la stazione appaltante procede:

- a revocare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico e ad escluderlo dalla classifica di gara;
- a rimborsare all'operatore le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria;
- a scorrere la graduatoria a favore di altro operatore economico;
- a incamerare la garanzia provvisoria prestata.

Le stesse conseguenze sono applicate all'aggiudicatario, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, quando l'esito dei controlli nei suoi confronti risulti negativo.

Art. 11) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice CIG e il codice CUP.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere rilasciata mediante l'utilizzo dell'apposito modello reso disponibile sulla piattaforma dalla Stazione Appaltante.

Art. 12) Codice di comportamento e obblighi in materia di anticorruzione

Il concorrente con la partecipazione alla presente procedura è consapevole di dover rispettare la normativa di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage revolving doors).

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 24/02/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e di impegnarsi a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione dell'appalto in oggetto il citato Codice di comportamento.

L'inosservanza di tale disposizione comporterà la risoluzione dell'aggiudicazione.

PARTE VII : DISPOSIZIONI FINALI

Art.13 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto del Codice dei contratti e delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo della stazione appaltante comune.scandicci@postacert.toscana.it, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Art.14 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso l'aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120, c. 5, del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

Art.15 - Trattamento dei dati personali

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e del Regolamento UE 2016/679 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa trattamento dati personali" pubblicata sul sito del comune di Scandicci

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scandicci. (e-mail privacy@comune.scandicci.fi.it) Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.it accedendo alla sezione privacy e scaricare l'intera informativa al seguente url:

<http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html>

Art.16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art.17. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI

il RUP ai sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023, è l'Arch. Massimo Lastrucci – Funzionario Tecnico incaricato dell'U.O. 5.1 – Opere pubbliche e Manutenzioni, mentre il Responsabile della fase di aggiudicazione ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Serizi Trasversali

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (FI) -C.F./P.IVA 00975370487 - Tel. 055 7591441

PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it



autografa.